

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 28/11/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 27.02.2010 la ricorrente ha acquistato un abbonamento per trattamento estetico, il cui corrispettivo era regolato in rate mensili. Dopo alcuni versamenti, si accorgeva che i bollettini postali erano intestati ad altra persona; comunicato l'errore al centro estetico, riceveva da questo altri bollettini con la giusta intestazione ma recanti l'indirizzo del centro. La ricorrente ha sospeso il pagamento dei bollettini, reputando che la manifestazione del suo consenso fosse stata viziata. La ricorrente ha appreso dalla propria banca di essere segnalata a sofferenza; si è rivolta alla CRIF, dalla quale è venuta a conoscenza dell'esistenza di un finanziamento erogato dalla convenuta, fino a quel momento ritenuta "una divisione finanziaria" della società titolare del centro estetico. Con nota del 13.08.2012 ha chiesto alla resistente copia dei documenti afferenti il prestito; la convenuta inviava all'interessata copia della richiesta di finanziamento. La ricorrente lamenta diversi profili: le firme apposte sulla richiesta di finanziamento sarebbero state carpite dolosamente e alla cliente non è stata consegnata copia del contratto; la grafia delle

sottoscrizioni presenti sulla richiesta di finanziamento non corrisponde a quella della ricorrente né a quella della “Promoter”; il reddito mensile indicato non sarebbe veritiero; la convenuta ha inviato i bollettini postali all’esercente anziché direttamente alla ricorrente; tale circostanza avrebbe concorso ad indurre in errore la cliente; la convenuta non ha confermato per iscritto l’accoglimento della richiesta di finanziamento; nella richiesta di finanziamento non erano riportate le condizioni del prestito. La segnalazione a sofferenza ha provocato “un grave danno alla immagine della ricorrente” ed ha precluso ogni forma di credito presso il sistema bancario.

Replica l’intermediario che la ricorrente è intestataria di un finanziamento di € 4.075,00 rimborsabile in n. 30 rate di € 135,84 ciascuna, volto all’acquisto di un trattamento estetico; la convenuta ha verificato la corretta compilazione del modulo contrattuale e ha approvato la richiesta. Quanto alle prestazioni estetiche, l’intermediario non era a conoscenza del non esatto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore, né avrebbe potuto intervenire. In ogni caso, la ricorrente non ha esercitato il recesso previsto dalle disposizioni contrattuali. Ad avviso della convenuta, la cliente non ha prestato sufficiente attenzione al contenuto delle clausole contrattuali al momento della relativa sottoscrizione presso l’esercente convenzionato. L’errore nella consegna dei bollettini postali sarebbe poi imputabile “al personale incaricato”; i bollettini risultano correttamente pagati fino alla data in cui la ricorrente ha comunicato l’intenzione di interrompere i pagamenti a causa della mancata prestazione dei trattamenti estetici. La segnalazione presso i sistemi di informazione creditizia sarebbe infine legittima posto l’inadempimento del debitore.

La ricorrente ha chiesto la cancellazione della segnalazione a sofferenza e l’accertamento della nullità di ogni obbligazione nei confronti dell’intermediario convenuto, con restituzione delle somme corrispondenti agli 8 versamenti compiuti. L’intermediario insiste per il rigetto.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a valutare la validità del contratto di finanziamento e la fondatezza della domanda di restituzione delle rate. Viene qui in rilievo il principio della c.d. “ragione liquida”, ossia dell’argomento prossimo più evidente, di per sé decisivo per la soluzione della controversia. Sotto questa luce, assorbita ogni altra considerazione, i moduli del contratto di finanziamento versati in atti dallo stesso intermediario non risultano recare l’indicazione dei tassi (TAN e TAEG) d’interesse, applicati al finanziamento. Com’è noto, ai sensi dell’art. 117, comma 4, T.U.B., i contratti devono indicare il tasso d’interesse; in difetto, l’art. 125 bis, comma 7, lett. a) stabilisce che *“il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”*. Nel nostro caso, l’intermediario dovrà dunque riformulare i calcoli dei tassi applicabili al finanziamento, secondo la disciplina suppletiva dell’art. 125 bis T.U.B.; e provvedere alla restituzione delle somme, che siano state pagate in eccesso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario ricalcoli il tasso di interesse ai sensi e per gli effetti degli articoli 117 e 125 *bis* del Testo Unico Bancario, e provveda alle conseguenti restituzioni.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO